



COMUNE DI SOLEMINIS

Provincia del Sud Sardegna

**** COPIA ****

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 Del 27-12-2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **15:10**, in Soleminis, presso la Sala Consiliare "Maurizio Congia" della sede Comunale, convocato con appositi avvisi nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Pubblica**, sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

La Delfa Fedele	Presente	Lecis Gian Matteo	Presente
Agus Alessandro	Presente	Corda Monica	Presente
Pinna Diletta	Presente	Suergiu Claudio	Presente
Porceddu Sabrina	Presente	Sanna Sandra	Presente
Farris Michela	Assente	Murgia Corrado	Assente
Aramu Lucio	Assente	Lai Alice	Assente
Carboni Mauro	Assente		

ne risultano presenti n. **8** e assenti n. **5**.

Assume la presidenza **Sig. La Delfa Fedele** in qualità di **Sindaco** assistito dal **Segretario Comunale Dott.ssa Usai Daniela**.

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di per il loro mantenimento;

RICHIAMATO in particolare:

- a) l'art. 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'art. 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 del TUSP:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

ATTESO che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle Società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2021, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP:

PRESO ATTO che i provvedimenti di cui sopra siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

RICORDATO che: Sociale:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.;

CONSIDERATO che le disposizioni del TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO che al 31/12/2022 il Comune di Soleminis possedeva le seguenti partecipazioni azionarie:

- Ragione Sociale: Abbanoa s.p.a. C.F. - P.I. 0293439092901 - Indirizzo Viale Diaz 77- Cagliari.
 - Finalità: Gestione servizio idrico della Sardegna. Abbanoa è il soggetto gestore avente la forma giuridica di società di capitali, unicamente partecipata dai Comuni rientranti nell'unico Ambito e perfettamente configurata in house.
 - Durata incarico Tempo indeterminato ai sensi della L.R. n. 29/97 –
 - Quota di partecipazione del Comune 0,0333549%;
- Ragione Sociale: E.G.A.S. C.F.02865400929, Indirizzo- Via Cesare Battisti, 14 09123, Cagliari.
 - Finalità: L'EGAS sovrintende al Servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. L'Ente determina e modula le tariffe per l'utenza e provvede all'affidamento del servizio. Il gestore del servizio idrico integrato dell'ambito regionale è Abbanoa Spa, affidatario in house providing. L'Ente esercita sul gestore l'attività di controllo analogo.
 - Quota di partecipazione del Comune 0,09524%

CONSIDERATO che:

la partecipata Abbanoa s.p.a. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Unico Territoriale Ottimale della Regione Sardegna, a seguito dell'affidamento in house providing avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (già A.T.O.), oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.), per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4);

- è nata il 22.12.2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna;
- non svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società, per cui non svolge attività oggetto di duplicazione con le attività svolte da altre società partecipate;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto dell'unica società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTA la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022, che si allega alla presente dalla quale emerge che NON vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, conservare la quota di partecipazione nella predetta società partecipata;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 175/2016;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere favorevole richiesto ai sensi dell'art. 239 del TUEL, rilasciato dal Revisore dei Conti;

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, elencando le partecipazioni azionarie del Comune di Soleminis e sottolineando come le stesse non siano oggetto di intervento di razionalizzazione.

Il Sindaco terminata l'illustrazione, constatata l'assenza di interventi, dichiara aperta la votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Presenti n. 8, voti favorevoli n. 8

Visto l'esito della votazione unanime favorevole, il Consiglio Comunale

DELIBERA

DI CONFERMARE il mantenimento della seguente partecipazione azionaria posseduta dal Comune di Soleminis al 31/12/2022:

- Abbanoa s.p.a.: C.F. 02934390929, percentuale quota sociale detenuta: 0,0333549%; oggetto sociale: raccolta, trattamento e fornitura di acqua;
- E.G.A.S. C.F.02865400929, percentuale quota sociale detenuta: 0,09524%

DI APPROVARE la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022;

DI DICHIARARE che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Con separata votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Presenti n. 8, voti favorevoli n. 8.

Visto l'esito della votazione unanime favorevole, il Consiglio Comunale

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza nel provvedere in merito.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

PARERE: Regolarità Contabile
VISTO con parere Favorevole
Soleminis, 18-12-2023

Il Responsabile di Servizio
F.to Dazzi Marco

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig. La Delfa Fedele

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Usai Daniela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione alla sezione "Albo Pretorio" del sito internet istituzionale (<http://www.comune.soleminis.su.it>) di questo comune a partire dal 03-01-2024 al giorno 18-01-2024.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Usai Daniela

Copia conforme ad uso amministrativo